

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 321)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, TREU, COLLESELLI, SEGNANA, BERLANDA, DALVIT, DELLA PORTA, NOÈ, DE ZAN, BRUGGER, ZANON, CIFARELLI, SALERNO, LEGGIERI, TIRIOLO e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

ONOREVOLI SENATORI. — Il progresso tecnico non sempre è sinonimo di avanzamento di civiltà e, nella misura inoltre in cui incide sull'equilibrio dinamico della flora e della fauna, riduce la possibilità di rinnovamento delle risorse, che la natura offre all'uomo.

L'esaltazione della tecnica e dell'inventiva umana come fonte di progresso, alternativa rispetto alla natura, è contraddetta, diremo provvidenzialmente, dal desiderio dell'uomo di acquisire una maggiore comprensione dei valori naturali, di considerare di importanza vitale la conservazione e la protezione della natura e delle sue risorse.

Il ritorno alla natura è promosso dalla necessità di tregua alla fatica, di evasione temporanea nel tempo libero dalle città malsane, assordanti, viziate. Di qui un turismo sempre più orientato verso quei luoghi in cui sia stato maggiormente possibile conservare l'ambiente naturale. Il parco na-

zionale è strumento che realizza la triplice esigenza:

1) di conservare contro la distruzione, per ignoranza o speculazione, la specie florofaunistica;

2) di offrire una « scuola viva » al desiderio dell'uomo di avanzare nel difficile terreno della conoscenza dell'interdipendenza dinamica della vita spontanea animale-vegetale;

3) di sviluppare il turismo educativo, igienico, oltre che economico.

Se il primo parco nazionale del mondo, quello di Yellow-stone negli Stati Uniti (1872), sorse per civile reazione alla distruzione del bisonte ed altri parchi (Kenya, Sud Africa, Congo) sono sorti per esigenza prevalente di conservazione della specie florofaunistica, gli altri 29 parchi nazionali negli USA, i 40 nell'URSS ed altri in Paesi progrediti (Giappone, Svezia, Svizzera) ope-

rano come « scuola viva » a servizio dell'uomo per accrescerne la comprensione della natura e come alimentatori di un turismo educativo.

Il nuovo parco delle Dolomiti bellunesi, che il disegno di legge propone di istituire, soddisfa la triplice esigenza illustrata.

Ambiente naturale del parco delle Dolomiti bellunesi.

È costituito da una vasta fascia montuosa, con quote varianti da 400 a 1.600 metri sul livello del mare, la quale parte dalla Val Cismon, fiancheggia la Val Belluna, sulla destra orografica del Piave, fino al massiccio dello Schiara che chiude la pianura a nord di Belluno, e comprende i gruppi alpini delle vette feltrine del Sass da Mura-Cimonega, dei Feruc-Monti del Sole e dello Schiara.

La ricchezza floristica (roverella, faggio, larice, abeti, pini, fino al mugo, al cirmolo ed alla flora erbacea delle praterie di quota) è stata oggetto di studi (da Tito, padovano, a naturalisti insigni quali Bizzozzero, Dal Piaz e Traverso).

La fauna sopravvissuta all'offesa dell'uomo (camoscio, capriolo, daino, cervo, lepre bianca e grigia, volpe, marmotta, ermellino, martora, faina, puzzola, aquila reale, gallo cedrone, gallo forcello, coturnice, starna, francolino), scarsa come consistenza numerica delle singole specie, è qualitativamente degna di protezione e suscettiva di arricchimento mediante ripopolamenti.

Lo stato geo-ecologico del territorio, che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha assicurato alla proprietà pubblica per l'80 per cento con l'esproprio, sollecita l'interesse degli scienziati per lo studio delle rocce calcaree e dolomitiche e del turista attratto dai maestosi silenzi delle vette e delle valli.

Funzione del parco delle Dolomiti bellunesi.

Si è già detto in premessa che l'istituendo parco soddisfa la triplice esigenza di conservazione della specie floro-faunistica esistente, di avanzamento della conoscenza del-

la natura e di alimentazione del turismo educativo di massa.

Gli accenni all'ambiente naturale, che qualifica il territorio del parco, hanno illustrato e dimensionato le prime due esigenze.

In ordine al turismo educativo di massa non può sorgere alcun dubbio che la posizione geografica dell'istituendo parco, gravitante sulle grandi arterie nazionali, che congiungono la pianura padana e dell'Adige all'Austria ed alla Germania, sia tale da alimentare un flusso turistico imponente sul piano prospettivo, con riflessi positivi sullo sviluppo della provincia di Belluno che è, fra il resto, la più depressa del Veneto.

Struttura funzionale del parco.

La proprietà dei 22.000 ha. che costituiscono la superficie totale del parco è così suddivisa:

Stato	ha	16.500	75 %
enti locali	»	3.900	18 %
privati	»	1.600	7 %
<hr/>			
Totale	ha	22.000	100 %

Questa situazione facilita la creazione del parco. La proprietà privata, come si vede, è limitata al solo 7 per cento e può consentire la realizzazione di servizi collaterali all'attività del parco, che ben si addicono all'iniziativa privata. È inoltre da notare la assoluta assenza di abitati all'interno del parco.

Recependo soluzioni già sperimentate, si è suddiviso il territorio del parco in tre zone, caratterizzate da un'impedenza gradualmente crescente dall'esterno verso l'interno.

La prima zona, l'esterna, è destinata a soddisfare le esigenze del turismo educativo di massa con vincoli attenuati in ordine alle attrezzature consentite per soddisfare le esigenze di svago e divertimento.

La seconda, intermedia, è ad accesso esclusivamente pedonale, dotata solo di attrezzature essenziali e con vincoli pertanto più rigidi. La terza, l'interna, nel cuore del parco, è destinata solo allo studio ed alla ricerca, con vincoli di protezione assoluta.

Articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 indica le esigenze che il parco è chiamato a soddisfare, già illustrate nella relazione.

L'articolo 2 indica il territorio dell'istituendo parco e le modalità per la successiva delimitazione dei suoi confini, con possibile acquisizione ulteriore di terreni privati.

L'articolo 3 prevede la strutturazione già illustrata del parco in tre zone, dimensionate in relazione al peso delle esigenze turistiche, culturali e scientifiche e di conservazione, che si vogliono soddisfare.

La zona destinata al turismo è delimitata in due ventesimi, la zona vincolata alla conservazione della specie floro-faunistica e dell'ambiente naturale in generale in 17/20, la zona vincolata all'interesse scientifico-culturale in 1/20.

L'articolo 4 tratta delle procedure di delimitazione delle zone del parco, fissando i criteri di imposizione di divieti generali, applicabili alle tre zone, e di divieti speciali per singola zona, in modo da realizzare la certezza del diritto in materia di protezione e di vincoli, oggetto specifico dell'articolo 5 successivo.

L'articolo 6 prevede le sanzioni, esclusivamente amministrative, per le violazioni dei divieti stabiliti dall'articolo 5. L'articolo 7 concerne le norme sull'accertamento delle violazioni, sull'applicazione delle sanzioni e sulla riscossione dell'importo ripartitorio.

Gli articoli 8, 9 e 10 trattano la gestione del parco affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. È previsto un comitato di tutela, composto di rappresentanti di enti pubblici e privati e di esperti qualificati

nel vasto campo degli interessi coperti dalle funzioni del parco, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per cinque anni.

Il comitato è un organo consultivo ed il suo parere è obbligatorio sugli indirizzi e mezzi della gestione, sui bilanci preventivi e consuntivi (articolo 10) e (articolo 11) sul piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, da proporre al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti anche la Giunta regionale del Veneto, il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste oltre che i comuni territorialmente interessati.

Gli articoli 12 e 13 prevedono rispettivamente la concessione di un indennizzo, per la cessazione o diminuzione della redditività dei terreni per effetto dei vincoli e delle limitazioni al godimento derivanti dall'applicazione della legge, ed il diritto di prelazione a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in caso di trasferimento di terreni e di altri immobili siti all'interno del parco.

L'onere di finanziamento e di investimento dell'ente parco è posto a carico della Azienda di Stato per le foreste demaniali ed è accertato un importo di lire 100 milioni, a titolo aggiuntivo rispetto agli stanziamenti in essere per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda.

Per il primo anno di gestione la copertura è assicurata con la riduzione dello stanziamento disposto al capitolo 530 del bilancio dell'Azienda citata.

Onorevoli Senatori! Certi di proporre la istituzione di un parco di indubbio interesse nazionale e di favorire una iniziativa utile allo sviluppo della zona bellunese, confidiamo nel vostro consenso al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della tutela e del miglioramento della flora e della fauna, della conservazione delle caratteristiche dell'ambiente naturale, dell'educazione e ricreazione dei cittadini, è costituito il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Art. 2.

Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine-Monti del Sole-Schiara e Promper ed è costituito dai terreni della Azienda di Stato per le foreste demaniali ivi esistenti. Fanno parte del parco anche i laghi ed i corsi d'acqua.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 8, sentita la Giunta regionale, la delimitazione dei territori dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel parco anche i terreni che perverranno alla predetta Azienda dopo l'entrata in vigore della presente legge nonchè altri terreni, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti necessari per la migliore funzionalità del parco stesso.

L'inclusione di tali nuovi terreni avverrà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le modalità previste dal successivo articolo 4.

Art. 3.

Nell'interno del parco sono costituite:

1) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità e che sono destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica. La loro estensione non dovrà

coprire più di un ventesimo della superficie totale;

2) zone di riserva generale, comprendente la parte maggiore del territorio, aperta a tutti, nella quale la gestione ha per scopo principale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale in ogni sua manifestazione;

3) zone di ricreazione e svago, situate in aree periferiche e facilmente accessibili, nelle quali, fermo restando il principio della conservazione delle caratteristiche ambientali e naturali, possono essere create attrezzature idonee a favorire la sosta dei visitatori e la divulgazione culturale naturalistica. Queste zone non potranno nell'insieme occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco. In quelle parti di esse che meglio si prestano per le caratteristiche pedologiche e selvicolturali, il trattamento boschivo dovrà tendere alla formazione di classi arboree di elevata età per realizzare aree di bosco-parco.

Art. 4.

La delimitazione dei terreni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 e delle zone di cui all'articolo 3 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dal comitato di cui all'articolo 8.

Per ogni comune, sono indicati dal comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati per i quali è ritenuta necessaria l'inclusione nel parco. Sulla stessa carta deve essere indicata anche la ripartizione del parco nelle zone di cui all'articolo 3.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per sessanta giorni all'albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel parco e a chiunque altro interessato.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco e di delimitazione delle zone devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni al comune nel quale si trovano i terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette al comitato di cui all'articolo 8, oltre alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali reclami pervenuti nonchè l'esemplare della mappa catastale. Il comitato, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltra gli atti, con le proprie osservazioni in merito ai reclami, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto ministeriale.

Art. 5.

Il territorio del parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio del parco è vietato:

- a) eseguire diboscamenti;
- b) modificare il regime delle acque;
- c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- d) esercitare la caccia ovvero disturbare o danneggiare gli animali in qualsiasi altro modo;
- e) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;
- f) svolgere attività pubblicitaria, sempre che non si renda utile ai fini scientifici;
- g) introdurre cani, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- h) abbandonare rifiuti di qualsiasi specie;
- i) accendere fuochi all'aperto;
- l) praticare l'esercizio di sport organizzati o competizioni sportive.

Limitatamente alle zone di cui al punto 1) del precedente articolo 3 è vietata qualsiasi attività od azione che possa provoca-

re anche lievi modificazioni dell'ambiente. Nelle stesse zone l'accesso è consentito esclusivamente per ragioni di ricerca scientifica o per compiti amministrativi, secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 15.

Limitatamente alle zone di cui al punto 2) dello stesso articolo 3, oltre alle limitazioni generali previste dal secondo comma del presente articolo, è altresì vietato:

- a) raccogliere specie vegetali di qualsiasi tipo o danneggiare specie vegetali;
- b) esercitare la pesca;
- c) allestire attendamenti o campeggi;
- d) eseguire lavori per la costruzione di opere o manufatti che non siano previsti dal piano di valorizzazione di cui all'articolo 11;
- e) introdurre automezzi.

Limitatamente alle zone di cui al punto 3) del menzionato articolo 3 è vietato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo ed altresì:

- a) raccogliere specie vegetali diverse da quelle che potranno essere autorizzate dall'amministrazione del parco o raccoglierne un quantitativo superiore al massimo che verrà stabilito dalla stessa di anno in anno su parere del comitato di cui all'articolo 8;
- b) danneggiare specie vegetali;
- c) parcheggiare automezzi fuori dalle aree che verranno all'uopo allestite;
- d) esercitare il commercio ambulante, le questue e qualsiasi altra attività molesta.

L'esercizio di attività zootecniche e l'utilizzazione dei boschi sono assolutamente vietati nelle zone di cui al punto 1) dell'articolo 3.

Nelle zone di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 3 tali attività dovranno essere svolte con rigidi criteri naturalistici, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento di cui all'articolo 15 e dal piano di valorizzazione di cui all'articolo 11.

Art. 6.

Per le infrazioni ai divieti previsti dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca

reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 200.000 a lire 400.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *a*) e *b*), e comma terzo;

2) da lire 150.000 a lire 300.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *c*), *d*) ed *e*), nonché comma quarto, lettera *d*);

3) da lire 100.000 a lire 200.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *f*) e *g*), comma quarto, lettera *c*), nonché comma quinto, lettere *a*) e *b*);

4) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *h*) ed *i*), comma quarto, lettere *a*) e *b*), nonché comma quinto, lettere *a*), *b*) e *c*);

5) da lire 20.000 a lire 40.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettera *h*), nonché comma quarto, lettera *e*);

6) da lire 5.000 a lire 10.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma quinto, lettera *d*).

Art. 7.

Il personale addetto al controllo sulla osservanza delle disposizioni della presente legge, una volta accertate le infrazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Belluno, con

effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno, constatata la fondatezza dell'accertamento, sentito anche l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, tenendo conto della gravità della violazione, la somma dovuta, che non potrà in alcun caso essere minore del minimo stabilito dalla legge, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione

delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 8.

L'amministrazione del parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che vi provvede con la collaborazione di un « Comitato per la tutela del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » così composto:

- 1) il direttore generale dell'economia montana e delle foreste od un suo delegato;
- 2) il vice direttore dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali od un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse);
- 4) il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste;
- 5) un rappresentante della Giunta regionale;
- 6) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Belluno;
- 7) un rappresentante del Consorzio fra comuni per il bacino imbrifero Medio Piave;
- 8) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Belluno;
- 9) il provveditore agli studi di Belluno;
- 10) un rappresentante del Club alpino italiano;
- 11) un rappresentante del *Touring* club italiano;
- 12) tre naturalisti di chiara fama, dei quali uno specializzato in botanica, uno in zoologia, uno in selvicoltura;
- 13) un esperto di urbanistica;
- 14) il sovrintendente ai monumenti del Veneto;
- 15) un rappresentante dell'Associazione Italia nostra;
- 16) un rappresentante dell'Associazione pro natura italica.

I membri del comitato di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Mi-

nistro dell'agricoltura e delle foreste e durano in carica cinque anni.

Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del comitato, scelto fra i membri dello stesso, il quale resta in carica per lo stesso periodo di cinque anni.

Ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione, eccetto il rimborso delle spese.

Il direttore del parco partecipa ai lavori con voto consultivo e funge da segretario del comitato.

Art. 9.

La direzione del parco ha sede a Belluno. Ad essa ed ai servizi del parco stesso provvede l'Azienda di Stato per le foreste demaniali con il personale del proprio ufficio di Belluno. Detto personale, oltre al normale armamento d'ordinanza, avrà in dotazione armi da caccia.

Art. 10.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 2, 4, 5, 11 e 15 della presente legge, il comitato di cui all'articolo 8 deve esprimere parere:

a) sulla determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del parco;

b) sullo stato di previsione ed il conto consuntivo annuale del parco;

c) sull'organizzazione della difesa dagli incendi e della tutela fitosanitaria dei boschi;

d) su tutti i problemi che riguardano la valorizzazione e la tutela del parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il comitato deve altresì essere sentito:

a) sui piani di assestamento boschivo;

b) sui piani regolatori e sui piani paesistici comprendenti terreni del parco;

c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;

d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e miglierie boschive;

e) sulle utilizzazioni boschive.

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 8, sentita la Giunta regionale ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, che è compilato da un gruppo di esperti scelti e coordinati dalla direzione del parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato di cui all'articolo 8 ad esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il proprio parere sullo schema del piano.

Art. 12.

Ai comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di terreni compresi nel parco, è corrisposto dall'amministrazione del parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'ispettore regionale delle foreste di concerto con l'ufficio tecnico erariale secondo le procedure che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 13.

Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha diritto di prelazione.

Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta alla predetta Azienda che entro sessanta giorni dovrà far conoscere all'interessato le proprie determinazioni.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera a) si provvede per l'anno finanziario 1972 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 8, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.